

COMUNE DI BORNASCO

(Provincia di Pavia)

□ ORIGINALE■ COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 56

OGGETTO: RICOGNIZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI CRITERI PREVISTI DAL DPCM 17/03/2020

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 15:30 nella solita sala delle riunioni.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	NOMINATIVO		Presente/ Assente
1.	Bonetti Roberta	Sindaco	Presente
2.	Novantini Giuliano	Vice Sindaco	Presente
3.	Calvi Mario	Assessore	Presente

Assiste alla seduta in Videoconferenza il SEGRETARIO EQUIZI MASSIMO.

Il Sig. Bonetti Roberta nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI CRITERI PREVISTI DAL DPCM 17/03/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, ed in particolare:
 - l'art. 48 che, in tema di "Competenze delle Giunte", al comma 3 dispone: «È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.»
 - l'art. 89 che, nel disciplinare le Fonti normative in tema di Organizzazione e personale (Titolo IV) degli Enti Locali, al comma 5 espressamente prevede che: «Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari»;
 - l'art. 91, relativo alle Assunzioni e particolarmente il comma 1, che stabilisce: «Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.»;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 3 in tema di "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva" al comma 1 espressamente prevede: «I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.»;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare:
 - **l'art. 6**, in tema di *Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*, con particolare riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 che, nel testo modificato dal D.Lgs. n.75 del 25/05/2017, dispongono che:
 - «1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
 - 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate **eccedenze di personale**, si applica l'articolo 33. (Omissis);

- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. (Omissis). Per le altre amministrazioni pubbliche il <u>piano triennale dei fabbisogni</u>, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 5. (Omissis).
- 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;
- l'art. 30, avente ad oggetto: Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse che al comma 1 recita: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. (Omissis).»;
- **l'art. 33** che, disciplinando "Eccedenze di personale e mobilità collettiva", ai primi 2 commi espressamente prevede che:
- «1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»;
- l'art. 34 in tema di Gestione del personale in disponibilità che prevede espressamente: «1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
- 2. Omissis.
- 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Omissis»;
- l'art. 34-bis recante *Disposizioni in materia di mobilità del personale* che ai commi 1 e 2 prevede espressamente:
- «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,

commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

- 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione. l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.»:
- **l'art. 35**, avente ad oggetto: *Reclutamento del personale*, ed in particolare i commi 1 e 4, che espressamente prevedono:
- «1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità»;
 - «4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. (Omissis)»;
- le Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica di cui alla Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente:
 - l'art. 39 relativo a: Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time, i cui commi 1 e 19 stabiliscono che, anche gli enti locali: "sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale" e che adeguano il proprio ordinamento: "ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale";
- la Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che, all'art. 19, sulle Assunzioni di personale, al comma 8 statuisce: «8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.».
- la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare:

- l'art. 3 che al comma 101 recita «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.».
- il D.L. n. 78 del 31/05/2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, così come convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30/07/2010, ed in particolare:
 - l'art. 9 che, nel dettare norme sul Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, al comma 28, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel testo oggi vigente espressamente prevede che: «28. A decorrere dall'anno 2011, (Omissis) gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, (Omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (Omissis) I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. (Omissis) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, in L. n. 114 dell'11/08/2014, e più precisamente l'art. 3 che, nel prevedere Semplificazione e flessibilità nel turn over, al comma 5 (nel testo risultante con le modifiche apportate dall'art. 4 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, in L. 125/2015 e, successivamente, dall'art. 14-bis del DL 4/2019, convertito con modifiche, in L. 26/2019) e al successivo comma 5-sexies (introdotto dall'art. 14-bis del DL 4/2019, convertito con modifiche, in L. 26/2019), espressamente prevede che:
 - «5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.»

«5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.»

- il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare il Capo II in tema di "Fabbisogni";
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla G.U. del 27/07/2018 n. 173;
- il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33 in tema di "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" che al comma 2 espressamente prevede:
 - «2. [I periodo] A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. [II periodo] Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. [III periodo] I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. [IV e V periodo] (Omissis). [VI periodo] I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. [VII periodo] A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [VIII periodo] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del

<u>valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,</u> del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, <u>prendendo a riferimento come base di</u> calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»

- la legge n. 56 del 19 giugno 2019 avente ad oggetto "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ed in particolare l'art. 3 in tema di "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" che al comma 8 espressamente prevede:
 - «8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.» (n.d.r. cd. deroga all'obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna per l'assunzione con concorso pubblico);
- la direttiva n. 1 del 24/06/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Legge 23 novembre 1998, n. 407 Legge 11 marzo 2011, n. 25";
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO che con l'approvazione definitiva del Dups 2022-2024, avvenuta con **CC 29 del 30/09/2021**, l'organo consiliare non aveva previsto assunzioni per l'anno 2022;

VISTE le delibere del consiglio comunale del 23/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili:

- n. 42 avente ad oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2022-2024 – art. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267";
- n. 43 avente ad oggetto: "Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e della Nota Integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

VISTA la deliberazione della GC n. 1 del 13/01/2022, avente ad oggetto: "ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2022"

PREMESSO CHE:

- in data 01.04.2022 una dipendente dell'Area Amministrativa ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 19.04.2022 ed ha richiesto all'AC la conservazione del posto, per tutta la durata del periodo di prova di sei mesi;
- in data 20.10.2022, salvo comunicazioni diverse da parte della stessa, il Comune di Bornasco potrà procedere con la sostituzione della dipendente in questione;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ha introdotto l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, che prevede che prima di avviare le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale disciplinato da

ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1, devono inviare una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001.

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 del DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito in I. 58/2019, si rende necessario adeguare gli atti programmatori del personale ed in particolare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (più oltre anche detto PTFP) e il Piano Triennale delle Assunzioni alla nuova normativa:

RITENUTO opportuno elaborare i nuovi atti programmatori;

CONSIDERATO, che nell'ambito e nel rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, l'Amministrazione potrà procedere a stipulare convenzioni per l'utilizzo di personale a tempo determinato per cause non prevedibili:

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge finanziaria 2002 (448/2001) e dell'art. 61 del vigente Regolamento di Contabilità, che allegato al presente atto quale allegato "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 1 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000
 n. 267:

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai componenti della Giunta presenti e votanti

DELIBERA

- DI PROCEDERE CON LA RICOGNIZIONE degli atti programmatori per la gestione delle risorse umane del Comune di Bornasco per il triennio 2022-2024, in base ai nuovi criteri introdotti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- 2. **DI RIVEDERE** il Piano Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, in base ai criteri introdotti dal **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri** Dipartimento della Funzione Pubblica del **17 marzo 2020** recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*";
- 3. **ESPRIME** la volontà di **procedere con nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato**, in prima istanza avvalendosi di graduatorie di Cat. C. esistenti presso altri Comuni. Nell'eventualità non fosse possibile procedere con le suddette graduatorie si procederà con l'indizione di una procedura concorsuale.
- 4. **DI STABILIRE** che il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno (All A) è così composto:

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE
RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE
RIMODULAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

- 5. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare ulteriormente in qualsiasi momento gli atti programmatori per la gestione delle risorse umane del Comune di BORNASCO, approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione:
- 6. **DI DEMANDARE** ai Responsabili di Servizio competenti ogni adempimento connesso e conseguente.

Successivamente.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai componenti della Giunta presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere con la comunicazione introdotto dal D.Lgs. 165/2001 - art. 34-bis in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

OGGETTO: Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 56 del 04-10-2022

avente per oggetto: RICOGNIZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI CRITERI PREVISTI DAL

DPCM 17/03/2020

Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali", in ordine alla regolarità tecnica;

ESPRIME

■ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA.

Bornasco, 17-09-2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.to MASSIMO EQUIZI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali", in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art.153 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla copertura finanziaria;

ESPRIME

■ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Bornasco, 17-09-2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.to Roberta Rovati

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco F.to Bonetti Roberta II SEGRETARIO F.to EQUIZI MASSIMO

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 – 1° comma D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 06-10-2022 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari riguardando materie elencate al 1° comma dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto: Il Sindaco F.to Bonetti Roberta Il Segretario Comunale F.to EQUIZI MASSIMO

\Rightarrow PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, a partire da oggi

06-10-2022 e fino al 21-10-2022

Bornasco, lì 06-10-2022

Il Segretario Comunale F.to EQUIZI MASSIMO

⇒ESECUTIVITÀ' (art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si attesta che la suestesa deliberazione:

- ☐ E' esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio del Comune ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- E' immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Bornasco, lì 06-10-2022

Il Segretario Comunale F.to EQUIZI MASSIMO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bornasco, lì 06-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to EQUIZI MASSIMO